

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. 05 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

**VERBALE DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO
(ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRENTA** del mese di **Gennaio** alle ore **11,50**, nella Sede Comunale, il Commissario Prefettizio **Dott. Antonio Reppucci**, nominato con decreto Prefettizio n. **1115** dell' **8** gennaio 2018, con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Claudio Donato**, ha disposto, relativamente all'oggetto, quanto di seguito riportato.

%

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- per l'Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che alla regolare e sempre in continuo fermento normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul versante delle imprese sia su quello delle famiglie;
- tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come dalle imprese, più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall'ente e delle procedure di riscossione coattiva;

Valutato che:

- per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di tributi comunali a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, nonché prevedere strumenti deflativi per l'imposizione ordinaria e bonaria di tasse e o imposte, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale;
- in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

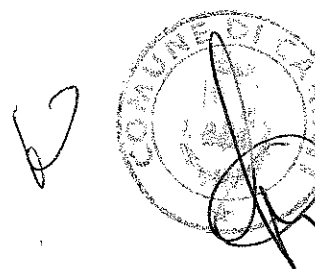
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visti i pareri, allegati al presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dal responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dei servizi finanziari;

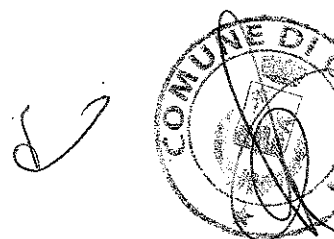
Con i poteri del consiglio,

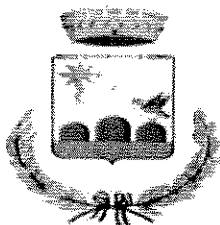
DELIBERA

Per le causali su espresse:



1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI** - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.





COMUNE di CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI

P.zza F. Friozi, 1)

Tel. 0983/9402215-216-217 - fax 0983/9402211

e-mail: ragioneria.cariati@asmepec.it

Sito internet www.comune.cariati.gov.it

*Allegato a deliberazione di
C.C. n° del*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

CAPO I - DILAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZION ED ESCLUSIONI.....	
Art. 2. DOMANDA DI CONCESSIONE	
Art. 3. CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO	
Art. 4. MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE E GARANZIE RICHIESTE AL DEBITORE.....	
Art. 5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	
Art. 6. INTERESSI.....	
Art. 7. PROCEDIMENTO.....	
Art. 8. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.....	
Art.9.CONTROLLI	

CAPO II - COMPENSAZIONE

Art. 10. PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE.....	
Art. 11. COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO.....	
Art. 12. COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI.....	
Art. 13. COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBURI.....	

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	
Art. 15. ENTRATA IN VIGORE.....	



CAPO I DILAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.
- 2) Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 3) La rateizzazione non può essere accordata :
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 6 - comma 1, del presente Regolamento.
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 2

DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione del totale carico tributario, di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, con le seguenti modalità:
 - direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune;
 - tramite raccomandata A.R.
 - tramite posta elettronica certificata all' indirizzo PEC del Comune.
- 2) La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
- 3) Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione di cui ai successivi artt. 4 o 5 del presente regolamento, a seconda del soggetto richiedente.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

- 1) Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - inesistenza di altri debiti non oggetto di richiesta di rateizzo;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, se non regolarizzata nei successivi trenta 60 giorni (dopo la scadenza), con conseguente

decadenza del beneficio ed obbligo al pagamento dell'intero debito residuo entro il 61 giorno dalla data di scadenza della rata non regolarizzata. Il presente beneficio è concedibile per una sola volta.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal stroke.

- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi per una volta.
- 3) Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
- 4) In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

Art. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE E GARANZIE RICHIESTE AL DEBITORE

1) L'eventuale rateizzazione del debito, in caso di accoglimento della domanda di dilazione, potrà essere concessa in un numero di **rate costanti** in rapporto alla entità della somma richiesta, da calcolarsi con riferimento all'importo indicato dal contribuente:

- fino a	€	200,00			nessuna rateazione	
- da	€	200,01	a	€	600,00	fino ad un massimo di 05 rate mensili
- da	€	600,01	a	€	1.500,00	fino ad un massimo di 10 rate mensili
- da	€	1.500,01	a	€	3.000,00	fino ad un massimo di 16 rate mensili
- da	€	3.000,01	a	€	5.000,00	fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da	€	5.000,01	a	€	11.000,00	fino ad un massimo di 26 rate mensili
- da	€	11.000,01	a	€	16.000,00	fino ad un massimo di 30 rate mensili
- da	€	16.000,01	a	€	22.000,00	fino ad un massimo di 40 rate mensili
- da	€	22.000,01	a	€	28.000,00	fino ad un massimo di 50 rate mensili
Oltre	€	28.000,00				fino ad un massimo di 72 rate mensili

2) Le somme rateizzabili di cui al comma 1) si riferiscono, a tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi bonari.

3) Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 11.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 5

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi legali dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2) La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi legali sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento.



3) La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4) La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5) La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.

6) Per ogni rateizzazione concessa, nel caso si verifichi l'inadempienza di cui all'art. 6 comma 1, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

7) Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

8) Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

9) Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

10) Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 6

INTERESSI

1) Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente, all'Ente.

2) Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.



Art. 7

PROCEDIMENTO

- 1) L'istruttoria per la concessione della dilazione viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario incaricato provvede alla verifica sulla completezza della domanda e della documentazione allegata presentata.
- 2) Il funzionario di cui al comma 1 può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine lo stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
- 3) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
- 4) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8

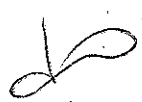
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- 1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
- 2) Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

ART. 9

CONTROLLI

- 1) Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.



CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 10

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 11

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario-contabile per le annotazioni contabili.
- 5) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 12

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;



-il tributo dovuto al lordo della compensazione,
-l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
-indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
-l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile.

Art.13

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti dell'ente in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al Responsabile del Servizio Finanziario contabile, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.



CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

- 1) Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio per 15 giorni, come previsto dall'art. 73, 5° cpv. del vigente Statuto Comunale.
- 2) Si applicheranno pertanto le rateizzazioni alle istanze pervenute dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

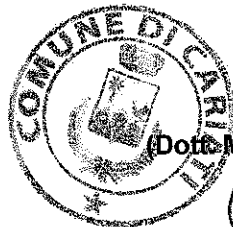
ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. _____ REG. C.C. /G.M. DEL ____

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI
PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

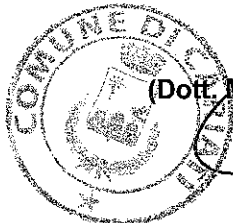
CARIATI, LI _____



Il Dirigente
(Dott. Morise Guarascio Bruno)

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

CARIATI, li _____



Il Dirigente
(Dott. Morise Guarascio Bruno)

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI CARIATI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. <u>33</u>	OGGETTO: Parere sul nuovo regolamento di rateizzazione e compensazioni.
Data <u>23.01.2018</u>	

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO, l'organo di revisione economico finanziaria è presente nella sede dell'ente per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del nuovo regolamento di disciplina delle rateizzazioni e compensazioni;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta del nuovo regolamento, attraverso la quale si dispone di concedere rateizzazioni di somme a debito dei contribuenti dell'ente ed inoltre si prevede la compensazione dei crediti e dei debiti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

Visti:

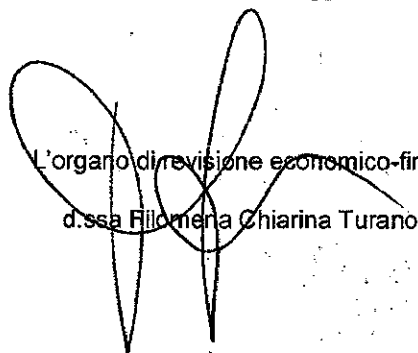
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
d.ssa Filomena Chiarina Turano



DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Antonio Reppucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Claudia Donato

oooooooooooooooo

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

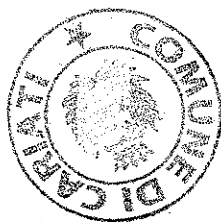
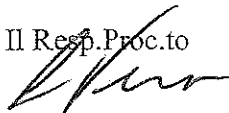
E' STATA

X-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

X-Pubblicata in data 31 GEN. 2018 , per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li 31 GEN. 2018

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA
Dott. Edele Fazio

